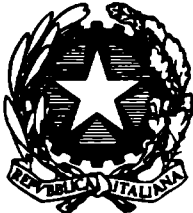


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 luglio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1998, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17. Piano
faunistico-venatorio regionale Pag. 1

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1998, n. 8.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universi-
tario Pag. 2

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1998, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997,
n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in
materia di attribuzione e di delega agli enti locali» Pag. 8

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1998, n. 8.

Modifica dell'art. 33 della legge regionale 28 aprile 1994,
n. 15 concernente la norma transitoria per il Parco del Co-
nero Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1982,
n. 29 e disposizioni in materia di scarichi Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1998, n. 10.

Norme in materia di trasporto di persone mediante il servi-
zio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con condu-
cente Pag. 9

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11.

Semplificazione degli adempimenti relativi ad utenze di acqua
pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1998, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17. Piano
faunistico-venatorio regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 31
del 7 aprile 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica delle cartografie

1. Le tavole da 1 a 14 approvate dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 sono sostituite dalle tavole da 1 a 14 allegate alla presente legge con le conterminazioni della zona Alpi così come descritte negli allegati 1 e 2.

Art. 2.

Quadro riepilogativo

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32, lettera g) dello Statuto, è autorizzata ad apportare alle tabelle del Quadro riepilogativo regionale allegato al Piano faunistico venatorio regionale approvato con la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, le modifiche conseguenti a quanto disposto dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 aprile 1998

GALAN

(Omissis).

98R0413

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1998, n. 8.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 32 del 10 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi e obiettivi

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la Regione del Veneto disciplina l'attuazione del diritto allo studio al fine di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, l'accesso e la frequenza ai corsi universitari e post-universitari a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

2. L'attuazione del diritto allo studio universitario avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, in conformità agli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e ai relativi strumenti attuativi.

3. La Regione collabora con le Università, con i Consorzi per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, nonché con soggetti pubblici e privati che concorrano all'attuazione del diritto allo studio universitario, per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di Belle Arti statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede principale nel Veneto, di seguito indicati con il termine di Università.

2. Sono altresì beneficiari della presente legge gli studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 della legge n. 390/1991.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. L'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza, secondo i criteri di uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 390/1991, mediante i seguenti interventi:

- a) servizi di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;
- b) servizio di consulenza psicologica;
- c) erogazione di borse di studio;
- d) sussidi straordinari;
- e) iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore;
- f) istituzione e gestione di strutture abitative;
- g) istituzione e gestione di strutture adibite al servizio di ristorazione;
- h) interventi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap;
- i) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari;
- l) attività di collaborazione con l'Università nei settori culturale, sportivo e ricreativo e degli interscambi di studenti;
- m) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
- n) agevolazioni per la mobilità degli studenti;
- o) servizio sanitario;
- p) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

2. Gli interventi di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1 vengono effettuati tramite concorso.

3. I servizi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 vengono di norma erogati a tariffa differenziata in base a requisiti di merito e di condizione economica.

4. Le Aziende di cui all'art. 5 possono realizzare, con propri fondi di bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'art. 13 della legge n. 390/1991.

5. Gli interventi previsti dal presente art. sono gestiti dalle Aziende di cui all'art. 5. La gestione degli interventi previsti alle lettere c) ed e) del comma 1 può essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione.

Art. 4.

Conferenza Regione Università del Veneto

1. È istituita ai sensi dell'art. 10 della legge n. 390/1991 la Conferenza Regione-Università del Veneto.

2. La Conferenza, costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) quattro rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
- c) un rappresentante rispettivamente dell'Accademia di Belle arti di Venezia e Verona;
- d) un rappresentante degli studenti rispettivamente dell'Università di Padova, Venezia, Verona e dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, individuato tra quelli eletti nel consiglio di amministrazione e designato dagli stessi;
- e) due componenti della Commissione consiliare regionale competente per il diritto allo studio, garantendo le minoranze;
- f) l'Assessore regionale competente per il diritto allo studio;
- g) i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 5;

h) i Sindaci o loro delegati dei comuni di Padova, Venezia e Verona;

3. La Conferenza ha lo scopo di promuovere il coordinamento degli interventi di competenza della Regione e delle Università mediante indirizzi, proposte e pareri per gli aspetti inerenti il diritto allo studio e lo sviluppo universitario nel Veneto.

4. La Conferenza si riunisce almeno tre volte l'anno.

5. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 390/1991.

TITOLO II

AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 5.

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Gli enti per il diritto allo studio universitario situati nelle città sedi di ateneo già istituiti ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, sono trasformati in aziende regionali con denominazione ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito indicata con il termine Azienda.

2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica, ha propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio personale dipendente.

3. Le Aziende subentrano nei rapporti attivi e passivi degli enti per il diritto allo studio universitario.

4. Alle Aziende fanno capo gli interventi da realizzare in altre città della Regione sedi di decentramento universitario, dipendenti dalle Università dove ha sede l'Azienda.

Art. 6.

Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Direttore.

Art. 7.

Presidente dell'Azienda

1. Il Presidente dell'Azienda è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Università.

2. Il Presidente rappresenta l'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne firma i verbali congiuntamente con il Direttore dell'Azienda.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.

Art. 8.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente;
- b) quattro rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- c) quattro rappresentanti delle Università, di cui due eletti dalla componente studentesca.

2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda.

3. Il Consiglio di amministrazione dura quanto il Consiglio regionale, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i componenti del Consiglio sono designati con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

Art. 9.

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi regionali, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare indicandone le priorità, emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e verifica i risultati della gestione amministrativa.

2. In particolare sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

- a) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del Vicepresidente;
- b) la nomina e la revoca del Direttore e l'applicazione nei confronti dello stesso delle sanzioni previste dal contratto;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione e le relative variazioni;
- d) l'approvazione del conto consuntivo;
- e) i regolamenti e la pianta organica del personale;
- f) le deliberazioni relative alle trasformazioni patrimoniali;
- g) la costituzione in giudizio e le transazioni.

Art. 10.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di cinque giorni, salvo in caso di urgenza, in via ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni, con voto limitato a due per quanto riguarda i membri effettivi, e con voto limitato a uno per i membri supplenti. I candidati sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio elegge il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti.

3. I revisori rimangono in carica quanto il Consiglio di amministrazione e possono essere confermati una sola volta.

4. Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) esamina i bilanci e i rendiconti dell'Azienda e predispone la relazione che li accompagna;
- b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione amministrativa e finanziaria dell'Azienda e relaziona in merito annualmente al Presidente della Giunta regionale.

5. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori

1. Fatte salve le incompatibilità sancite per legge dello Stato non possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti:

a) coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale e nazionale in partiti e movimenti politici, associazioni e sindacati;

b) coloro che ricevono stipendi dall'Azienda o da organismi da essa dipendenti;

c) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Azienda o di organismi da essa dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

d) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere e di somministrazioni con l'Azienda.

2. La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.

Art. 13.

Indennità degli amministratori

1. Al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica onnicomprensiva nei limiti stabiliti dagli articoli 1, 2, 3 e 6-bis della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni.

2. Ai restanti amministratori spetta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, una indennità di presenza nei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge regionale n. 64/1983 e successive modificazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 64/1983, a tutti gli amministratori è corrisposto il rimborso spese previsto dall'art. 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, nonché il trattamento di missione stabilito dal quarto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 64/1983.

Art. 14.

Direttore dell'Azienda

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione acquisita nello svolgimento di attività a livello dirigenziale presso lo Stato, enti pubblici, aziende private o pubbliche, ovvero acquisita nello svolgimento di attività scientifiche o professionali.

2. L'incarico di Direttore è conferito con un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il contratto è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

3. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto.

4. Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle unità di progetto di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:

- a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;
- b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
- c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.

5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è responsabile della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del responsabile della struttura di contabilità che ne rispondono in solido.

6. Il Direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta, con allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, e un programma di lavoro per l'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico di Direttore è disposta dal Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato.

Art. 15.

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle Aziende è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale.

2. L'Azienda può assumere personale a tempo determinato nei limiti e con le modalità in vigore presso la Regione.

Art. 16.

Beni

1. La Regione trasferisce all'Azienda i beni mobili, immobili e le attrezzature già affidate in gestione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 50/1982; il Presidente della Regione con proprio decreto individua i beni regionali da trasferire all'Azienda.

2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

3. I beni concessi alla Regione in uso perpetuo e gratuito ai sensi dell'art. 21 della legge n. 390/1991, vengono messi a disposizione delle Aziende con deliberazione della Giunta regionale.

4. I Consorzi universitari e le Università, con apposita convenzione da stipulare con le Aziende interessate, possono mettere a disposizione a titolo gratuito i beni immobili e attrezzature o le opere di edilizia residenziale finanziate dallo Stato per gli scopi di cui all'art. 1. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le spese di gestione dei beni di cui al presente comma, sono a carico dell'Azienda.

Art. 17.

Vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, esercita la vigilanza e il controllo sugli organi e sui sotto indicati atti delle Aziende:

- a) bilancio di previsione e conto consuntivo di esercizio;
- b) regolamenti di amministrazione e contabilità;
- c) regolamento e dotazione organica del personale.

Art. 18.

Mezzi finanziari

1. Alle spese per il funzionamento e l'attività delle Aziende si provvede:

- a) con il contributo della Regione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 della presente legge;
- b) con i proventi della tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche e integrazioni, alla quale sono soggetti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una Università del Veneto;
- c) con i proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 giugno 1996, n. 15;
- d) con l'avanzo di amministrazione non vincolato dagli esercizi precedenti da destinare, in via prioritaria, a spese d'investimento ovvero al finanziamento di spese correnti, in sede di assestamento del bilancio, qualora non si possa provvedere con le entrate ordinarie;
- e) con le rendite, interessi e frutti di propri beni patrimoniali, nonché con le entrate derivanti dalla gestione dei servizi;
- f) con eventuali contributi e donazioni dello Stato, di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Le Aziende possono accedere a mutui e a contratti di leasing per far fronte alle proprie spese di investimento.

3. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 2, non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

4. I tributi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione del Veneto, ovvero possono essere versati dagli interessati all'Azienda, che funge da esattore, a seguito di deliberazione della Giunta regionale.

5. L'effettuato pagamento della tassa di cui al comma 1, lettera b), deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

6. È concesso l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 18 giugno 1996, n. 15, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'art. 22, o dei prestiti d'onore di cui all'art. 24 della presente legge, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti.

Art. 19.

Bilanci e norme contabili

1. La gestione economico finanziaria delle Aziende è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre norme in materia di contabilità e amministrazione del patrimonio in quanto applicabili.

2. Il servizio di tesoreria è affidato secondo procedure di gara ad evidenza pubblica.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, approva gli indirizzi per l'introduzione del controllo di gestione di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

TITOLO III

SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 20.

Servizio di informazione e di orientamento al lavoro

1. Il servizio di informazione e di orientamento al lavoro, ha la funzione di indirizzare gli studenti della scuola media superiore diplomandi e neo diplomati, e quelli dell'università diplomandi, laureandi e neolaureati favorendo:

- la scelta consapevole degli studi in relazione alle inclinazioni personali;
- la conoscenza delle linee generali della situazione socio-economica del territorio anche in relazione alle evoluzioni tecnologiche e produttive, alle dinamiche occupazionali e al contesto internazionale;
- l'identificazione delle opportunità di lavoro connesse al percorso universitario scelto.

2. Il raccordo con le attribuzioni concernenti l'orientamento didattico proprio delle Università è definito nell'ambito della Conferenza prevista dall'art. 4 ed è recepito nella programmazione regionale prevista dagli articoli 36 e 37. Il servizio previsto al comma 1 è svolto sulla base di convenzioni stipulate tra le Aziende e le Università.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 l'Azienda si avvale della collaborazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle strutture regionali per le politiche attive del lavoro.

Art. 21.

Consulenza psicologica

1. Le Aziende possono istituire, mediante convenzione con le Università, e d'intesa con le Aziende sanitarie di competenza, specifici servizi di consulenza psicologica a studenti che presentano difficoltà personali al fine di prevenire l'abbandono degli studi e di motivare all'inserimento ed all'impegno universitario.

Art. 22.

Borse di studio

1. La Giunta regionale determina annualmente la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto allo studio da devolvere alle Aziende per l'erogazione di borse di studio.

2. Le borse sono attribuite agli studenti dotati dei requisiti prescritti, mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed alle condizioni economiche della famiglia dello studente in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 390/1991.

3. L'entità delle borse di studio è determinata dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'art. 37.

4. Il bando di concorso di cui al comma 2 determina le modalità di erogazione delle borse di studio e di presentazione delle domande.

5. Compatibilmente con la capacità di erogazione da parte delle Aziende, le borse di studio devono essere erogate in servizi.

Art. 23.

Sussidi straordinari

1. Agli studenti che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, il Direttore dell'Azienda, con propria determinazione motivata e documentata sulla base di criteri obiettivi fissati dalla Giunta regionale, può erogare sussidi straordinari nel corso degli studi di ogni singolo studente, di importo tale che, sommati agli altri benefici eventualmente fruiti in forma diretta, non risultino superiori agli importi fissati per la borsa di studio.

2. L'eventuale stanziamento di bilancio non può superare il due per cento del contributo annuale regionale di funzionamento.

Art. 24.

Prestiti d'onore

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 37, determina gli stanziamenti necessari per finanziare i prestiti d'onore mediante convenzioni con gli Istituti di credito che devono prevedere le forme di garanzia nei casi di mancato recupero dei crediti loro affidati.

2. Ai prestiti d'onore si accede per concorso secondo i criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 della legge n. 390/1991.

Art. 25.

Servizio abitativo

1. La Regione predispone, nel quadro della programmazione prevista all'art. 36, interventi per l'edilizia residenziale universitaria a norma dell'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di barriere architettoniche e la realizzazione di appositi locali attrezzati per ospitare portatori di handicap e loro eventuali accompagnatori all'interno delle strutture abitative.

2. Il servizio abitativo è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati. Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:

- in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio;
- in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.

3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso secondo le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta regionale.

4. Ai portatori di handicap è riservata una quota dei posti nelle strutture abitative gestite e convenzionate con le Aziende.

5. Al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea limitatamente al secondo anno fuori corso, purché in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando.

6. Alle strutture abitative gestite dall'Azienda accedono altresì gli studenti appartenenti ad altre nazionalità, nel rispetto del limite stabilito alla lettera f) del comma 1 dell'art. 37, secondo criteri e modalità determinati dal Consiglio di Amministrazione.

7. Le Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati.

8. I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impiego con la Regione o con l'Azienda e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.

9. L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario dell'attività didattica. Il Direttore dell'Azienda con propria determinazione può concedere deroghe al vincolo precedente per singoli casi.

10. Nei periodi di vacanza dell'attività didattica l'Azienda può concedere, a tariffa libera, l'uso delle strutture residenziali anche ad utenti diversi dai beneficiari di cui alla presente legge.

Art. 26.

Servizio di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio e flessibilità nella tipologia rispetto alle diversificate esigenze della domanda.

2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata dalla Giunta regionale sulla base dei criteri previsti dall'art. 4 della legge n. 390/1991.

3. Possono fruire del servizio di ristorazione alle condizioni previste dal comma 2, gli studenti iscritti al primo anno di corso ovvero che abbiano superato, nell'anno accademico precedente, almeno due esami.

4. Al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università con le quali le rispettive Aziende si siano convenzionate.

5. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli accordi tra le Aziende e le istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

6. L'eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende.

Art. 27.

Interventi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap

1. Per gli studenti che fruiscono degli interventi previsti dalla presente legge e appartengono alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure ad altre categorie di disabili protette dall'ordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, le Aziende prevedono specifici interventi sia individuali che collettivi mediante l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario.

2. Le Aziende stabiliscono le modalità per la fruizione dei servizi di cui al comma 1 anche da parte degli eventuali accompagnatori.

Art. 28.

Servizio editoriale e di prestito librario

1. Le Aziende promuovono, in collaborazione con le Università, un servizio editoriale, di videodocumentazione e di prestito librario al fine di provvedere alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, prodotto a uso degli studenti universitari.

2. Il servizio può essere gestito direttamente dalle Aziende o tramite convenzioni con le cooperative operanti nell'ambito universitario.

Art. 29.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. Le Aziende collaborano con le Università nella promozione di attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti nei limiti previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Nell'ambito delle attività culturali le Aziende possono istituire un servizio editoriale d'informazione anche telematica, concernente le proprie attività.

Art. 30.

Interscambio di studenti

1. Le Aziende, nell'ambito della programmazione prevista negli articoli 36 e 37, collaborano con le Università per la promozione di scambi di studenti realizzati a condizione di reciprocità con le Università italiane e straniere.

2. Gli scambi di cui al comma 1, se finalizzati a corsi di studio frequentati da studenti iscritti nelle Università del Veneto, ed aventi validità ai fini del diploma di laurea, possono essere sostenuti da contributi della Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende stipulano apposite convenzioni per garantire agli studenti ospiti il servizio di ristorazione e l'utilizzo delle strutture abitative.

Art. 31.

Interventi a favore degli studenti lavoratori

1. Le Aziende attuano interventi a favore degli studenti lavoratori che abbiano i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 390/1991 e collaborano con le Università per il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, comma 1, lettere b), c) e 14 della legge n. 390/1991.

Art. 32.

Servizi per gli studenti pendolari

1. Agli studenti pendolari che non fruiscono di servizi abitativi, può essere riservata una quota delle residenze a disposizione dell'Azienda per limitati periodi di tempo.

2. Agli studenti di cui al comma 1, è garantita la possibilità di utilizzazione diurna di adeguate locali di studio.

Art. 33.

A agevolazioni per la mobilità degli studenti

1. Le Aziende concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione, le tariffe agevolate per gli studenti universitari e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui all'art. 27, anche per l'eventuale accompagnatore, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali.

Art. 34.

Servizio sanitario

1. L'Azienda può stipulare una convenzione con l'Università, in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale, per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

Art. 35.

Accertamenti e sanzioni

1. Per quanto riguarda gli accertamenti, le sanzioni e la pubblicità si applicano gli articoli 22, 23 della legge n. 390/1991.

TITOLO IV FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 36.

Programmazione regionale

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'art. 4 della presente legge, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma triennale per il diritto allo studio universitario.

2. Nel programma triennale sono stabiliti:

a) gli obiettivi generali di sviluppo del diritto allo studio universitario e quelli da realizzare in via prioritaria;

- b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impegnare nel periodo di riferimento.

Art. 37.

Piano annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del piano triennale, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'art. 4 della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, entro il 31 maggio di ogni anno, approva, con propria deliberazione il piano annuale degli interventi contenente, tra l'altro:

- a) i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere c), e) e f);
- b) gli importi delle borse di studio e l'ammontare dei prestiti d'onore;
- c) l'entità minima delle tariffe per ogni fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;
- d) i criteri per il riparto del fondo tra le Aziende per le spese di funzionamento, tenuto conto del numero complessivo degli studenti iscritti e dei servizi direttamente erogati;
- e) l'entità dei contributi di cui all'art. 25, comma 7, e all'art. 30, comma 2;
- f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti di cui al comma 6 dell'art. 25;
- g) la quota dei posti riservata, ai portatori di handicap, nelle strutture abitative.

2. Sulla realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale di cui al comma 1, la Giunta regionale relaziona annualmente alla competente Commissione consiliare. La stessa Commissione, esprime parere in ordine ai criteri generali che presiedono all'assegnazione della riserva di cui al comma 3.

3. Sul fondo complessivo di cui alla lettera d) del comma 1 è costituita una riserva del dieci per cento che la Giunta regionale provvede ad assegnare nel corso dell'anno, in attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 della presente legge.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle Aziende, sulla base di progetti di opere presentati dalle stesse in conformità al programma triennale, contributi fino al cento per cento del costo delle opere da eseguire.

5. La Conferenza Regione-Università esprime il parere di cui al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso il termine in assenza del parere, la Giunta regionale procede indipendentemente da esso.

Art. 38.

Osservatorio del diritto allo studio universitario

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio sul diritto allo studio universitario presso la competente Direzione regionale.

2. L'Osservatorio acquisisce informazioni e dati sulla popolazione universitaria, sul grado di accesso ai servizi per il diritto allo studio universitario e ogni altro dato funzionale ad una efficace programmazione degli interventi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50;
- b) la legge regionale 8 aprile 1986, n. 14;
- c) la legge regionale 6 settembre 1988, n. 50;
- d) la legge regionale 30 aprile 1990, n. 37;

- e) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 22;
- f) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 23;
- g) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 34;
- h) l'art. 2 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15.

Art. 40.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1998 per quanto attiene agli oneri previsti all'art. 4 con lo stanziamento del capitolo n. 3002 «Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese», per quanto attiene alle altre spese, con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale ai capitoli:

- a) 71202 «Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati con il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, comma 20, legge 28 dicembre 1995, n. 549)»;
- b) 71204 «Spese per il funzionamento degli Enti per il diritto allo Studio Universitario (ESU)»;
- e) 71206 «Contributi agli ESU per spese di investimento».

2. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 32 della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 41.

Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono insediati gli organi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b, c).

2. Fino all'insediamento degli organi di cui al comma 1 continuano a esercitare le loro funzioni gli organi di cui all'art. 5 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50.

3. Entro trenta giorni dall'insediamento il Consiglio di amministrazione nomina il direttore di cui all'art. 6, comma 1, lettera d).

4. Fino alla nomina del direttore dell'azienda di cui al comma 3, il direttore di cui all'art. 14 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, continua ad esercitare le proprie funzioni.

5. Il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore della presente legge, predispone, entro trenta giorni la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi della rispettiva Azienda. Tale documento è approvato dalla Giunta regionale.

6. In via transitoria, la dotazione organica ed il personale di ciascuna Azienda sono costituiti dalla dotazione organica e dal personale, di ruolo o in servizio, del corrispondente Ente per il diritto allo studio universitario, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle more della programmazione regionale, limitatamente all'anno accademico 1998-1999, la Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 390/1991, sentita la competente Commissione consiliare, ad approvare il piano degli interventi di cui all'art. 37 entro il 31 maggio 1998.

Art. 42.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1998

GALAN

98R0414

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1998, n. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 10 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza permanente

1. All'art. 10, comma 1, lettera f) aggiungere:

«e tre rappresentanti designati dalle Associazioni delle Autonomie del Veneto».

Art. 2.

Introduzione dell'art. 12-bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis. — (Contributi). — 1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al Coordinamento delle Autonomie locali per favorirne l'unità d'azione, la formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l'informazione, i servizi e la formazione.

2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.

3. La determinazione del contributo è effettuata annualmente con legge di bilancio.».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge di modifica il Presidente della Regione provvede alla integrazione della Conferenza di cui all'art. 1 comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1998

GALAN

98R0415

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1998, n. 8.

Modifica dell'art. 33 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 concernente la norma transitoria per il Parco del Conero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 31 del 9 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 sono sostituiti dai seguenti: «1. Fino all'approvazione del piano del parco del Conero, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, nell'area individuata come territorio del parco dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 8, comma 4.

2. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 28.

3. Il Consorzio del parco del Conero provvede all'adozione del piano del parco, all'elaborazione del regolamento del parco e del piano pluriennale economico e sociale secondo le modalità di cui alla presente legge.».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 31 marzo 1998

D'AMBROSIO

98R0397

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 29 e disposizioni in materia di scarichi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 33 del 16 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 29, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Beneficiarie dei contributi previsti dalla legge sono, prioritariamente, le imprese agricole zootecniche aventi gli impianti nei territori dei comuni non ricompresi nelle aree di cui al reg. CEE 20 luglio 1993, n. 2081, Obiettivo 5b, che non recapitano gli scarichi in pubbliche fognature.».

Art. 2.

1. La domanda per ottenere i contributi previsti dalla legge regionale n. 29/1982, a favore delle imprese agricole indicate nell'art. 2, terzo comma, è presentata al Servizio artigianato e industria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Il versamento della tassa di concessione regionale di cui alla voce n. 20 della tariffa annessa al decreto legislativo n. 230/1991 non è dovuto dai titolari di autorizzazione agli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli abitativi sempreché gli scarichi siano assimilabili per quantità e qualità a quelli provenienti dalle abitazioni.

2. La sussistenza dei requisiti di assimilabilità agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti diversi da quelli abitativi deve essere attestata dall'ente competente.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 6 aprile 1998

D'AMBROSIO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1998, n. 10.

Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 33 del 16 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione di quanto stabilito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 2.

Commissione consultiva regionale

1. È istituita, la commissione consultiva regionale per gli autoservizi pubblici non di linea, quale organo consultivo e di proposta della Giunta regionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) il dirigente del servizio trasporti della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione;

c) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;

d) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei tassisti più rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello regionale;

f) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei noleggiatori di autovetture più rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello regionale;

g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello regionale;

h) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti a livello regionale.

3. La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Il presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della commissione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti.

5. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente della stessa che ne fissa l'ordine del giorno.

6. Il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

7. La decadenza è pronunciata, su proposta del presidente della commissione, dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale del servizio trasporti.

9. Ai componenti della commissione spettano le indennità ed i rimborsi spese secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.

Art. 3.

Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. È istituito, presso ogni sede provinciale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovetture;
- b) conducenti di motocarrozette;
- c) conducenti di natanti;
- d) conducenti di veicoli a trazione animale.

3. È ammessa l'iscrizione nei ruoli di più provincie, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

4. L'iscrizione in un ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.

5. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al comma 1:

a) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e degli articoli 310, 311, 312, 313, 314 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovettura e motocarozetta;

b) il possesso del titolo professionale marittimo di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante;

c) il possesso dell'attestato di accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

d) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni;

e) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

6. Sono iscritti di diritto nel ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 21/1992, i soggetti che, al momento dell'istituzione dello stesso, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti morali di cui al comma 5, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti.

8. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.

9. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in relazione alla perdita dei requisiti di iscrizione, sono comunicati agli enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio

1. È istituita, la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

2. La Commissione ha sede presso il servizio regionale competente nel settore dei trasporti ed è composta da:

- a) il dirigente del servizio competente nel settore dei trasporti della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione delle Marche;
- c) due componenti in rappresentanza delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative nel settore del trasporto di persone non di linea;
- d) un rappresentante della capitaneria di porto di Ancona, esperto nel settore nautico, che parteciperà ai lavori della commissione solo nel caso in cui si debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti;
- e) un esperto in geografia e toponomastica della Regione.

3. La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Per ciascun componente effettivo viene nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in caso di assenza o di impedimento del titolare.

5. I componenti della commissione consultiva di cui all'art. 2, comma 2, non possono far parte della commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità.

6. Il presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della commissione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti.

7. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente della stessa che ne fissa l'ordine del giorno.

8. Il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

9. La decadenza è pronunciata, su proposta del presidente della commissione, con decreto del presidente della Giunta regionale.

10. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

11. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente.

12. Ai componenti della commissione spettano le indennità ed i rimborsi spese secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.

Art. 5.

Compiti della commissione

1. La commissione regionale di cui all'art. 4 assolve ai seguenti compiti:

- a) valuta la regolarità delle domande dei nuovi aspiranti all'iscrizione al ruolo, accertandone i requisiti di idoneità, di cui all'art. 3, comma 5;
- b) fissa le date per l'effettuazione degli esami;
- c) accerta, mediante esame, l'idoneità all'esercizio del servizio, valutando collegialmente le prove;
- d) trasmette ai competenti uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'elenco dei soggetti idonei per l'iscrizione al ruolo;
- e) rilascia, a seguito del superamento dell'esame, l'attestato di accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Art. 6.

Svolgimento dell'esame

1. Coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 1, presentano domanda scritta alla commissione regionale di cui all'art. 4.

2. Per l'ammissione all'esame occorre aver compiuto il ventunesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, essere in possesso della patente di abilitazione profes-

sionale eventualmente prescritta dalle vigenti norme di legge per la guida del mezzo per il quale si chiede l'idoneità ad essere in possesso del certificato di abilitazione professionale.

3. L'esame consiste in una prova scritta basata su domande o quiz concernenti le seguenti materie:

- a) elementi di geografia e toponomastica della Regione Marche;
- b) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
- c) norme di esercizio tecnico, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione all'utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
- d) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti;
- e) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.

4. Gli esami per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea si svolgono:

- a) in almeno due sessioni annuali eventualmente distinte per categoria di mezzi utilizzabili;
- b) previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di apposito avviso, emanato dal dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 4, contenente la data fissata per gli esami, i programmi di esame, l'elenco dei quiz o quesiti che saranno oggetto d'esame, lo schema di domanda, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione.

5. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione per le prove successive.

6. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli e nozioni sulla guida e la custodia degli animali di tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida, di un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

Art. 7.

Regolamenti comunali

1. I comuni sentita la commissione di cui all'art. 8, entro cento-quaranta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

2. Nella predisposizione dei regolamenti, di cui al comma 1, i comuni:

- a) definiscono, con pianta organica, il numero e la tipologia dei veicoli e dei natanti, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1) il numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;
 - 2) l'entità e distribuzione territoriale della popolazione;
 - 3) la distanza del comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché le distanze delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del comune;
 - 4) la frequenza, destinazione nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico;
 - 5) i servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e degli autoservizi di linea nel territorio comunale;
 - 6) le attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
 - 7) i servizi socio-sanitari;
- b) tengono conto della presenza nel territorio di strutture aeroportuali al fine di garantirne il collegamento con il relativo bacino d'utenza;
- c) individuano i requisiti e le condizioni per l'esercizio della professione, nonché i criteri e le modalità concernenti l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni a seguito di pubblico concorso;
- d) definiscono la tipologia dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di merito, tenendo presente che costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto, alla guida, del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;

e) stabiliscono la disciplina dei controlli periodici atti ad accertare la permanenza, in capo al titolare di licenza o autorizzazione, dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

f) definiscono le condizioni e le modalità relative al trasferimento della licenza o autorizzazione, nonché al possesso, in capo all'avente causa, dei requisiti allo scopo previsti;

g) determinano le modalità di svolgimento del servizio, gli ambiti operativi territoriali, le tariffe applicabili al servizio di taxi nonché gli orari di lavoro e i turni di riposo;

h) disciplinano le condizioni, i vincoli e gli incentivi per l'effettuazione dei servizi destinati agli utenti portatori di handicap;

i) determinano le caratteristiche dei veicoli da destinare a servizio di taxi ed a servizio di noleggio con conducente;

j) definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni vigenti in ordine alle targhe ed ai contrassegni di cui debbono essere dotate le autovetture adibite al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente;

k) determinano le regole comportamentali cui si deve attenere l'esercente, il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente nell'espletamento della prestazione professionale;

l) regolamentano l'impiego di veicoli immatricolati per servizio di taxi e per servizio di noleggio con conducente per l'espletamento di servizi sussidiari o integrati dei servizi di linee di propria competenza.

3. L'amministrazione comunale verifica annualmente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, l'idoneità dei mezzi adibiti al servizio.

Art. 8.

Commissione consultiva comunale

1. Presso i comuni è istituita una commissione comunale preposta ad operare in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del relativo regolamento.

2. I comuni definiscono, con proprio provvedimento, la composizione della commissione, riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed alle associazioni degli utenti, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti.

3. La commissione, che dura in carica cinque anni, può essere istituita in forma associata tra più comuni.

Art. 9.

Diffida

1. Il sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimino l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 10.

Sospensione della licenza

1. Il Sindaco sospende la licenza o autorizzazione comunale di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 13;

- c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Il sindaco, determina il periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 11.

Revoca della licenza

1. Il sindaco, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi, dando contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art. 10;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 12;
- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Art. 12.

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il sindaco dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
- b) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quanto gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21/1992;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
- d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 13.

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera a);
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera b);
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera c);
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera d);

e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera c);

f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione delle norme tariffarie;

g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3 della presente legge, ovvero senza la licenza o l'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 21/1992 e fuori dei casi di sostituzione di cui all'art. 10 della legge 21/1992;

h) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per il rifiuto, da parte dell'esercente il servizio di taxi, della prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce.

2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

Art. 14.

Procedimento sanzionatorio

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti ai servizi di polizia municipale, ai sensi della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

2. Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 13 è il sindaco del comune nel cui territorio è stata commessa l'infrazione, secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 16/1983.

3. Qualora commini un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, il sindaco comunica la sua decisione, oltre che all'interessato, anche al competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 15.

Servizio di taxi in ambito aeroportuale

1. Il servizio di taxi nell'ambito aeroportuale è disciplinato con apposito regolamento, redatto d'intesa, dal comune capoluogo di regione, dal comune capoluogo di provincia, territorialmente interessato, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale ricade l'aeroporto.

2. I comuni con il regolamento di cui al comma 1 disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.

3. Il regolamento, di cui al comma 1, viene approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine provvede il presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 2.

Art. 16.

Servizio di taxi e di noleggio con natanti

1. Il servizio pubblico di trasporto di persone, espletato con natanti, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.

2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante, possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento.

3. Le unità che svolgono il servizio di trasporto, di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, devono essere abilitate, sotto il profilo tecnico, alla navigazione ed al trasporto passeggeri ed essere comandate da soggetti in possesso di titolo professionale di cui al codice della navigazione.

Art. 17.**Comuni montani**

1. I comuni montani, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 35, con meno di 5.000 abitanti per i quali non esistono o sono carenti servizi di trasporto pubblico locale, possono stabilire, con apposito regolamento, particolari modalità per l'organizzazione e la gestione del trasporto di persone.

Art. 18.**Disposizioni finali e transitorie**

1. Fino alla costituzione della commissione di cui all'art. 4, continua ad operare la commissione costituita con decreto del presidente della Giunta regionale del 27 settembre 1993, n. 551.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 6 aprile 1998

D'AMBROSIO

98R399

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11.**Semplificazione degli adempimenti relativi ad utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 33 del 16 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Derivazioni in atto**

1. Gli utenti di piccole derivazioni di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, presentano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della Regione, di seguito denominato servizio decentrato, domanda di riconoscimento delle preesistenti utenze di acque per usi diversi da quelli domestici.

2. La domanda prevista al comma 1 è redatta in duplice copia. Alla domanda sono allegati i seguenti elaborati:

a) relazione tecnica particolareggiata con indicazione della quantità e dell'uso dell'acqua derivata e delle modalità di prelievo e restituzione;

b) stato di consistenza dell'impianto e corografia in scala 1:25.000 con localizzazione dell'opera di presa che deve indicare:

1) il tipo di colture praticate;

2) le portate di prelievo, il tipo di impianto e le modalità di esercizio;

3) in caso di emungimento da falda, la stratigrafia del terreno e le caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo;

4) le caratteristiche del contatore volumetrico da installare a valle del dispositivo di sollevamento.

Art. 2.**Nuove derivazioni**

1. La domanda per nuove concessioni relative a piccole derivazioni, corredata degli elaborati di cui all'art. 1, sono presentate al servizio decentrato competente per territorio.

Art. 3.**Domanda incompleta o irregolare**

1. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda il servizio decentrato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, assegna un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento o la regolarizzazione.

2. Le istanze sprovviste di documentazione o non integrate, nei termini fissati dal servizio decentrato, sono respinte.

Art. 4.**Istruttoria**

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblicazione delle domande previste agli articoli 1 e 2 è effettuata dal servizio decentrato mediante avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Nell'avviso previsto al comma 1 sono indicati: il nome del richiedente, il luogo di presa, l'uso della derivazione, la quantità d'acqua e il luogo della restituzione.

3. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, il servizio decentrato dispone, con ordinanza, la pubblicazione della domanda all'albo pretorio del comune ove ricade l'opera di presa.

4. L'ordinanza prevista al comma 3 stabilisce il termine, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

5. L'ordinanza prevista al comma 3 è inviata all'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, alla provincia, al Ministero delle finanze, ufficio del territorio, e, per le derivazioni ad uso irriguo, al servizio decentrato agricoltura e alimentazione della Regione. Gli interessati si esprimono nei termini fissati dall'ordinanza. Trascorsi detti termini i pareri si intendono favorevoli.

6. Il funzionario responsabile del procedimento del servizio decentrato raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una dettagliata relazione su tutta l'istruttoria. Nella relazione sono messe in evidenza le caratteristiche della derivazione, in relazione alle finalità

dei principi di tutela, di uso e di equilibrio del bilancio idrico, di cui alla legge 36/1994, e sono espressi i pareri sulla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Art. 5.

Provvedimento di concessione

1. Il dirigente del servizio decentrato adotta con decreto il provvedimento di concessione, sulla base di apposito disciplinare redatto con le modalità indicate agli articoli 16 e seguenti del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, in quanto applicabili alle piccole derivazioni.

2. Copia del provvedimento di concessione è trasmessa al servizio lavori pubblici della Regione, alla provincia, all'ARPAM, al Ministero delle finanze, ufficio del territorio, e, per le derivazioni ad uso irriguo, al servizio decentrato agricoltura e alimentazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme in materia di piccole derivazioni stabilite dal testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dal regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 6 aprile 1998

D'AMBROSIO

98R0400

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre 1998
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 9 0 9 8 *

L. 1500